

COMUNE DI GRUMENTO NOVA

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 51 DEL 29/12/2001

TITOLO I

Principi generali

ART. 1

Autonomia statutaria

1. 1. Il Comune di Grumento Nova, nel prosieguo denominato "Comune", è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità e la sua tradizione culturale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. 2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. 3. Il Comune rappresenta la comunità di Grumento Nova nei rapporti con lo stato, con la Regione Basilicata, con la Provincia di Potenza e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2

Finalità

1. 1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Grumento Nova ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. 2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione, con altri soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei singoli Cittadini delle Associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. 3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le Associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo

libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

- g) g) promozione delle iniziative economiche, anche attraverso il sostegno a forme di Associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

ART. 3

Programmazione e cooperazione

1. 1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. 2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Potenza, con la Regione Basilicata e la Comunità Montana "Alto Agri".

ART. 4

Promozione della famiglia

1. 1. Il Comune riconosce come entità sociale e politicamente rilevante a pieno titolo la Famiglia, tale essenzialmente intesa come nucleo di persone conviventi legate da rapporti affettivi e di parentela.
2. 2. Il Comune, predispone ed attua un'organica ed integrata politica per promuovere e sostenere il diritto della Famiglia al libero svolgimento delle sue riconosciute funzioni sociali.

ART. 5

Promozione della pace

1. 1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali che sanciscono i diritti innati delle persone umane, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. 2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, di informazione e di cooperazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
3. 3. Il Comune assumerà iniziative dirette a favorire quelle istituzioni culturali e scolastiche, di Associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione.

ART. 6

Promozione dello sport e tempo libero

Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, promuove ogni forma di associazionismo locale portatore di interessi reali e diffusi che si riconoscano con le esigenze di crescita e di sviluppo della comunità, al fine di facilitare l'integrazione sociale e la sua occupazione del tempo libero.

ART. 7

Promozione culturale

Il Comune, in relazione alle realtà storiche, archeologiche e culturali presenti sul territorio, è sensibile ad ogni manifestazione tesa ad esaltare i relativi aspetti, favorendo le iniziative individuali ed associate, rinvenienti anche dal mondo della scuola e dello spettacolo, finalizzate alla conversazione e valorizzazione del patrimonio, oltre che al miglioramento del livello di crescita della comunità cittadina.

ART. 8

Sviluppo economico

1. 1. Il Comune, attraverso specifici piani distributivi, coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale del relativo apparato, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. 2. Promuove lo sviluppo industriale ed artigianale; adotta iniziative atte a stimolare le attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti integrandoli con le altre attività locali e zonali.
3. 3. In relazione alla prevalente vocazione agricola del territorio, il Comune facilita, nell'ambito delle sue competenze, ogni utile iniziativa per il mantenimento ed incentivazione economica del settore

ART. 9

Tutela dell'ambiente e del suolo

Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo.

ART. 10

Ceti deboli

I problemi giovanili, degli anziani, delle categorie svantaggiate rientrano nell'attenzione del Comune e meritano impegno e sensibilità amministrativa.

ART. 11

Territorio e sede comunale

1. 1. Il territorio del Comune si estende per 66,17 kmq, confina con i Comuni di Tramutola, Montesano (SA), Moliterno, Sarconi, Spinoso, Montemurro e Viggiano.
2. 2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Sandro Pertini.

3. 3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze determinate dal Sindaco.
4. 4. All'interno del territorio del Comune di Grumento Nova non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 12

Stemma e gonfalone

1. 1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di COMUNE DI GRUMENTO NOVA (Provincia di Potenza).
2. 2. Il Comune ha il gonfalone e lo stemma così come riprodotti in allegato.
3. 3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. 4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 13

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. 1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. 2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. 3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio sono stabilite con apposito regolamento.

-

ART. 14

Santo Patrono

1. 1. Il Santo Patrono ricorre il martedì dopo la Santa Pasqua, festività della Madonna del Monserrato.
2. 2. Il Comune promuove e valorizza la festa del Santo Patrono destinando, annualmente, per tali finalità, apposita somma nel bilancio comunale.

ART. 15

Cittadini di Grumento Nova emigrati

- 1. 1. Il Comune, nell'ambito delle proprie ed autonome iniziative, cura e valorizza in modo costante e continuo i rapporti con i Cittadini di Grumento Nova emigrati in modo che non siano dimenticate le proprie origini.
- 2. 2. Per le finalità di cui al comma precedente, il Comune prevede, annualmente, un'apposita somma in bilancio comunale.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

Capo I

Organi e loro attribuzioni

ART. 16

Organi

- 1. 1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
- 2. 2. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
- 3. 3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
- 4. 4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 17

Deliberazioni degli organi collegiali

- 1. 1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 2. 2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili di servizi; la verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo modi e termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. 3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato d'incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d'età.
4. 4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario;

ART. 18

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. 7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 19

Sessioni e convocazione

1. 1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. 2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. 3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza del Consiglio; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un avviso di almeno 24 ore.
4. 4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di

almeno un quinto dei consiglieri assegnati; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. 5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune: la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.
6. 6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. 7. Per casi di estrema urgenza, la convocazione può avvenire anche telegraficamente o con altro mezzo di telecomunicazione
8. 8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei Cittadini.
9. 9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali. Il regolamento determinerà le modalità di accesso a tali documenti.
10. 10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
11. 11. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, è indetta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
12. 12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale: il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

ART.20

Linee programmatiche di mandato

1. 1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. 2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in Sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. 4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 21

Commissioni

1. 1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio e quelle ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione, determinandone la composizione, l'oggetto e la durata. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali e, ove necessario, da esperti non facenti parte del Consiglio purchè dotati dei requisiti di eleggibilità.
2. 2. Il funzionamento, i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, sono disciplinate con apposito regolamento.
3. 3. La delibera d'istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
4. 4. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi d'opposizione.
5. 5. Tutte le commissioni comunali saranno oggetto di conferma annuale ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 27.12.1997, n. 449.

ART. 22

Consiglieri

1. 1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolate dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. 2. I consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 23

Diritti e doveri dei consiglieri

1. 1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. 2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. 3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e di ottenere copia di documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 24 del presente statuto.
4. 4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. 5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

6. 6. Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono, entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

ART. 24

Gruppi consiliari

1. 1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e lo comunicano al Sindaco e al Segretario Comunale, unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. 2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due consiglieri che dichiarino di appartenere ad un partito e/o movimento politico presente in Parlamento o in Consiglio Regionale di Basilicata o Consiglio Provinciale di Potenza. In tutti gli altri casi i Consiglieri Comunali possono confluire in un gruppo misto.
3. 3. È istituita, presso il Comune la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. 4. Ai gruppi consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento della propria attività.
5. 5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

ART. 25

Sindaco

1. 1. Il Sindaco è eletto direttamente dai Cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. 2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. 3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. 4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. 5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione Basilicata e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. 6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART.26

Attribuzioni di amministrazione

1. 1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ai sensi dell'art.54 del T.U. 267/2000. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
2. 2. In particolare il Sindaco:
 - a) a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) c) convoca i comizi per i referendum comunali;
 - d) d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

- g) g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
- h) h) può delegare la rappresentanza legale dell'ente al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai responsabili dei servizi.

ART.27

Attribuzioni di vigilanza

1. 1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. 2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. 3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 28

Attribuzioni di organizzazione

- 1) 1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 29

Vicesindaco

1. 1. Il vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 30

Mozioni di sfiducia

1. 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 31

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. 1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procederà allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. 2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. 3. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentiti i gruppi consiliari.
4. 4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. 5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 32

Giunta comunale

1. 1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. 2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nell'ambito degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. 3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 33

Composizione della Giunta

1. 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. 2. Con apposito atto, prima di procedere alla nomina degli Assessori, il Sindaco determina il numero dei componenti la Giunta.
3. 3. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
4. 4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 34

Nomina della Giunta

1. 1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. 2. Il Sindaco, nella nomina, individua anche un assessore che sostituisce il Sindaco e vicesindaco in caso d'assenza e/o impedimento di entrambi.
3. 3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. L'atto di nomina del/i sostituto/i o di una diversa composizione della Giunta deve essere adottato nei successivi 15 giorni.
4. 4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. 5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino all'atto della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART 35

Funzionamento della Giunta

1. 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. 2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. 3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti in carica, oltre il Sindaco o suo sostituto, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 36

Competenze della Giunta

- 1) 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
- 2) 2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) 3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) a) propone al Consiglio i regolamenti, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - b) b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e/o selezioni;
 - g) g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel

- rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- i) i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento
 - k) k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - l) l) approva gli accordi di contrattazione decentrata
 - m) m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - n) n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;
 - o) o) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - p) p) approva il Peg su proposta del Direttore Generale.
-

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei Cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

ART. 37

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei Cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli Cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. A tal fine sono istituite le seguenti consulte di partecipazione popolare con poteri consultivi e propositivi:
 - a) a) Associazioni e organizzazioni di volontariato;
 - b) b) Categorie professionali e produttive;
 - c) c) Giovani;
 - d) d) Anziani
4. I requisiti di carattere generale dei soggetti che possono farne parte, il funzionamento, la durata e la composizione delle Consulte sono disciplinati da apposito regolamento.
5. Il Consiglio Comunale, altresì, predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i Cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

ART. 38

Associazionismo

1. 1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. 2. E' istituito l'albo delle Associazioni. La Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. 3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune, copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. 4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. 5. Le Associazioni registrate devono depositare presso il Comune annualmente il loro bilancio.

ART. 39

Diritti delle Associazioni

1. 1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. 2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dalle apposite consulte.
3. 3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.

ART. 40

Contributi alle Associazioni

1. 1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Tali erogazioni devono essere pubblicizzate mediante affissione all'albo pretorio comunale.
2. 2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. 3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
4. 4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo comunale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione saranno stabilite in apposito regolamento.
5. 5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 41

Volontariato

1. 1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. 2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. 3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione

ART. 42

Consultazioni

1. 1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. 2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 43

Petizioni

1. 1. Chiunque, purché domiciliato nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. 2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. 3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. 4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 20 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. 5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari domiciliati nel territorio del Comune.
6. 6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia discusso in Consiglio Comunale, da tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

ART. 44

Proposte

1. 1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, qualora dovuto, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. 2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. 3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 45

Referendum

1. 1. Un numero di elettori residenti, non inferiore a 150 per i referendum propositivi e non inferiore a 250 per i referendum abrogativi, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. 2. Non possono essere indetti referendum:
 - a. a. In materia di tributi locali e di tariffe;
 - b. b. In materia di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c. c. Su argomenti per i quali si è già svolto un referendum nell'ultimo triennio.
3. 3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. 4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. 5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. 6. Il risultato della consultazione referendaria impegna gli organi elettivi ad uniformare i propri atti nei modi e nei termini previsti dall'apposito regolamento.
7. 7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. 8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai Cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dai due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
9. 9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dai due terzi dei votanti, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART 46

Richiesta di referendum

1. 1. I promotori del referendum, nel numero non inferiore a 20 o almeno una consulta, presentano ufficialmente alla Segreteria del Comune il quesito, redatto in termini chiari ed intelligibili, sottoscritto con firme autenticate nelle forme di legge, da sottoporre a consultazione.

2. 2. L'ammissibilità del referendum è di competenza del Consiglio Comunale che si avvale di un parere obbligatorio e non vincolante di un comitato composto dal Segretario Comunale e due esperti. Tale procedimento deve concludersi entro 90 giorni dal deposito in segreteria del quesito.
3. 3. Nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione di ammissibilità del quesito referendario, la richiesta deve essere completata, a pena di decadenza, dalla sottoscrizione di un numero di Cittadini elettori nel Comune non inferiore al 10% dell'intero corpo elettorale ufficialmente iscritto nelle relative liste, al momento del deposito della proposta.
4. 4. Le sottoscrizioni dei Cittadini che aderiscono all'iniziativa referendaria, di cui al comma precedente, devono essere autenticate nelle forme di legge.

ART 47

Ammissibilità di referendum

1. 1. Sulla base della richiesta avanzata secondo le modalità di cui all'articolo precedente, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale nei successivi 20 giorni.
2. 2. Il Consiglio Comunale, appositamente convocato dal Sindaco, dopo aver esaminato la proponibilità dei referendum sulla base del numero legale dei richiedenti di cui al comma uno dell'articolo precedente, ne stabilisce, con provvedimento motivato, la sostanziale ammissibilità in relazione alla rilevata compatibilità tra lo specifico quesito e la riconosciuta competenza del Comune.
3. 3. Entro 30 giorni dopo il termine di scadenza per la raccolta delle firme, il Sindaco, previa constatazione della regolarità delle sottoscrizioni da parte della Giunta, con proprio provvedimento, indice, 45 giorni prima, il referendum che sarà materialmente svolto in un solo giorno festivo.
4. 4. L'indicazione del referendum è comunicata mediante manifesto nel quale sono indicati:
 - a) a) l'oggetto del referendum;
 - b) b) il giorno della consultazione;
 - c) c) i luoghi di riunione per l'esercizio del diritto di voto;
 - d) d) l'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.
5. 5. In caso di simultaneità di elezioni politiche, di elezioni amministrative generali o parziali, ovvero di referendum nazionale, la data per lo svolgimento del referendum viene automaticamente posticipata di quattro settimane.
6. 6. Il referendum si intende omologato se consegue il 50 più una unità del corpo elettorale dei voti validamente espressi e se abbia partecipato alla consultazione il 50% più una unità del corpo elettorale.

7. 7. Per tutti gli adempimenti connessi al referendum è costituito un ufficio speciale presieduto dal Sindaco o suo delegato e composto dai capigruppo consiliari, dal Segretario comunale e dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale.
8. 8. Il Sindaco, con manifesto, comunica le risultanze ufficiali del referendum.

ART. 48

Modalità di svolgimento dei referendum

1. 1. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate nel regolamento relativo agli istituti di partecipazione.
2. 2. Dovrà in ogni modo essere assicurato che:
 - a) la conoscenza dell'indizione della consultazione sia svolta nei confronti di tutti i Cittadini;
 - b) i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i Cittadini;
 - c) il quesito posto sia chiaro ed intelligibile;
 - d) le risposte dei Cittadini possono essere quantitativamente verificabili.
3. 3. La consultazione avverrà nella forma della risposta sintetica al quesito che l'Amministrazione predisporrà su scheda scritta.
4. 4. Possono partecipare alla consultazione i soli Cittadini elettori residenti nel Comune.
5. 5. L'esito della consultazione diventa impegnativo per l'Amministrazione se consegue il 50% più una unità dei consensi validamente espressi.

ART. 49

Altre forme di partecipazione

1. 1. Comune, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare e la trasparenza dell'azione amministrativa, riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei Cittadini.
2. 2. Tali forme di consultazione, oltre al referendum consultivo, sono:
 - a) Assemblee di Cittadini, anche limitatamente ai residenti in zone limitate del territorio;
 - b) Inviti pubblici a Cittadini a presentare proposte e osservazioni in merito a provvedimenti di organi comunali;
 - c) Sondaggi d'opinione;
 - d) Pubblici dibattiti.
3. 3. Di tali forme di consultazione dovrà essere garantita con ogni mezzo idoneo l'effettiva informazione dei Cittadini.

ART. 50

Accesso agli atti

1. 1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. 2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. 3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. 4. In caso di diniego, da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. 5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. 6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 51

Diritto di informazione

1. 1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. 2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale ed in apposite bacheche nelle contrade comunali e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e piazze comunali.
3. 3. L'affissione è curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. 4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. 5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e Associazioni devono essere pubblicizzate mediante affissione.
6. 6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ART.52

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

Difensore civico

ART.53

Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale può delegare, previa intesa con gli altri Comuni del comprensorio, la Comunità Montana ad eleggere il difensore civico.

CAPO V

Procedimento amministrativo

ART. 54

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART.55

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore deve sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta

ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 56

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora la comunicazione personale di cui al primo comma sia particolarmente gravosa per l'elevato numero degli interessati, la stessa può essere sostituita con la pubblicazione ai sensi dell'art. 51 dello statuto e comunque a mezzo di affissione negli spazi comunali con manifesti.

ART.57

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

Attività amministrativa

ART. 58

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei Cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 59

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Per tali finalità il Comune può attivare convenzioni con altri Enti locali, accordi di programma, partecipare a consorzi e unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge
3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 60

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare che i servizi pubblici locali siano gestiti nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, così come disciplinato dagli artt. 114 e 115 del T. U. 267/2000, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà

pubblica maggioritaria a norma dell'art.116 del T.U. 267/2000

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai Cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 61

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 62

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri

generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 63

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei Cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 64

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale verifica annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata, controlla che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 65

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 66

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.51, 2° comma del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 67

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del T.U. 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V **UFFICI E PERSONALE**

CAPO I **Servizi - Uffici**

ART. 68

Principi strutturali e organizzativi

1. 1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra i servizi e gli uffici.

ART. 69

Organizzazione dei servizi e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione dei servizi e degli uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili dei servizi.
2. I servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei Cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei Cittadini.

ART. 70

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun servizio e di verificarne il conseguimì¥ÁM

ò ¿

]

bjbjâ=â=

/(1[1]€W€WûX1[1]yyyyyy|''''''øøø L

"^"^^"8l^Li¥ÁM

õ ¿

]

bjbjâ=â=

/(1[1]€W€WûX1[1]yyyyyy|''''''øøø L

amento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 71

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie e profili professionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei Cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

Personale direttivo

ART. 72

Direttore generale

1. 1. La Giunta potrà prevedere la istituzione della figura del Direttore Generale che è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale, con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Sindaco.
2. 2. Il Direttore Generale verifica l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei Responsabili di Servizio nell'attuazione degli obiettivi programmatici nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi di governo.
3. 3. Per la nomina del Direttore Generale il Comune può optare per una delle seguenti soluzioni:
 - a) a) conferimento al segretario comunale delle funzioni di direttore generale;
 - b) b) nomina di un soggetto esterno in possesso di adeguato curriculum vitae, previo convenzionamento con altri comuni le cui popolazioni, sommate a quella del Comune, raggiungano il numero previsto dalla normativa vigente.
4. 4. Il regolamento degli uffici e servizi disciplina la nomina, i compiti e funzioni e la revoca.

ART. 73

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Gli incarichi di Responsabile di servizio sono attribuiti con provvedimento del Sindaco, nel rispetto dell'ordinamento professionale del personale dipendente, tra il personale apicale dell'area e implica la collocazione nell'ambito dell'area delle posizioni organizzative. Ai responsabili di servizio possono essere attribuite le funzioni dirigenziali previste dall'art.107 del T.U. 267/2000.

2. Gli incarichi di Responsabili di ufficio sono conferiti, solo per gli uffici ove sono presenti più unità lavorative, con provvedimento del Sindaco, nei limiti previsti dal regolamento sugli uffici e servizi, sentito il Direttore Generale, la conferenza dei responsabili dei servizi e tenendo conto dei seguenti criteri:

a) dell'opportunità organizzativa: in relazione alle esigenze di organizzazione;

b) della professionalità: al personale appartenente alle qualifiche apicali dell'ufficio, tenendo conto delle attitudini, dei risultati conseguiti, dei curricula;

3. Ai Responsabili di Servizio e/o ufficio è assegnata una indennità di funzione, stabilita con atto di Giunta, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti.

4. L'incarico di responsabile l'ufficio di Polizia Municipale è conferito dal Sindaco nel rispetto dei criteri di cui al comma 2).

5. Il regolamento degli uffici e servizi disciplina la nomina, i compiti, le funzioni e la revoca.

ART. 74

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del T.U. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 75

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento degli uffici e servizi, può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 76

Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento degli uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del dlgs n. 504/92, così come modificato dalla Legge 24.12.1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 77

Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente da apposita Agenzia.
2. Dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. Il regolamento degli uffici e servizi, nel rispetto della legge e dei contratti di lavoro della categoria, ne disciplina compiti e funzioni.
4. La nomina, la conferma e la revoca sono disciplinate dalla legge.

CAPO IV

La responsabilità

ART. 78

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che venga a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 79

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 80

Responsabilità dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbiano maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

ART. 81

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì

titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 82

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 83

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Responsabile del servizio, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali inutilizzati e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 84

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato

- e, nei limiti fissati, dal regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
 3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
 4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio contabile. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 85

Rendiconto della gestione

1. I fatti della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrate nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 86

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 87

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in

carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie i doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 88

Tesoreria

1. 1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 10 giorni;
 - c) c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. 2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 89

Controllo economico della gestione

1. I responsabili dei servizi e degli uffici possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, è rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottarsi, sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI DIVERSE**

ART. 90

Delega di funzioni alla comunità montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri d'indirizzo e di controllo.

ART. 91

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

ART. 92

Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure di cui all'articolo 6, comma 4 del T.U. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
6. E' ammessa l'iniziativa da parte dei Cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, limitatamente alla parte relativa ai sistemi

di partecipazione popolare. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista dal presente Statuto per il referendum popolare.

ART. 93

Regolamenti

1. Il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, è deliberato entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 94

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere portati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel T.U. 267/2000, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 95

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) ed affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco, con la certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al 1° comma, invia lo Statuto al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune, sostituendo e derogando, contestualmente, espressamente e integralmente, lo Statuto vigente approvato con delibera consiliare n. 23 del 30.6.1991 e modificato con successiva delibera consiliare n. 38 del 23.10.1992. La pubblicazione del presente statuto sul B.U.R. ha mero valore di pubblicità.
4. Dopo dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale svolge una seduta per la verifica della sua attuazione.